

Regolamento ISEE: CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AI SENSI DEL D.P.C.M. N. 159 DEL 5/12/2013

CAPO I - PREMESSA

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Agliè, nonché alla prestazione di cui al successivo art.2.

2. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento i cittadini italiani residenti nel Comune di Agliè e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché sempre residenti nel Comune di Agliè.

3. Il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento si ottiene al la data di acquisto della residenza.

4. Il presente regolamento recepisce il D.P.C.M. n. 159/2013, "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" e il decreto del 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17 novembre 2014, supplemento ordinario, n 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'I.S.E.E.

5. Il presente regolamento completa ed integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

2. Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di determinati requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti (art. 1 D.P.C.M. 159/2013).

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in genere alle prestazioni dell'Ente che hanno quale caratteristica primaria di accesso l'individuazione di particolari requisiti di natura economica.

4. Le prestazioni assoggettate all'ISEE di cui al comma 1 sono individuate, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione, da considerarsi comunque non esaustiva:

- contributi per il pagamento della tariffa del servizio di trasporto scolastico;
- contributi per il pagamento della tariffa del servizio di mensa scolastica;
- esenzione pagamento quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le situazioni non ricomprese dalle esenzioni previste dalla Regione Piemonte;
- tutti gli altri contributi autonomi o mediati da altre amministrazioni centrali o periferiche che lo prevedano;
- altri eventuali servizi ad oggi non ricompresi per i quali l'Amministrazione C.le ritenga per la loro natura di ricomprenderli nell'ambito di applicazione dell'ISEE.

CAPO II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Art. 3 - D.S.U., Attestazione, valori I.S.E.E./I.S.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente/ Indicatore Situazione Economica)

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 4, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'I.S.E.E..

2. L'Attestazione conseguente alla presentazione della D.S.U. e riportante l'I.S.E.E. è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'I.N.P.S.. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini I.S.E.E.;

3. L'I.N.P.S. determina l'I.S.E.E. sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.

4. L'I.S.E.E., determinato sulla base di quanto indicato dal D.P.C.M. 159 del 2013, è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni educative e sociali agevolate.

Art. 4 - Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della D.S.U., come indicato all'art.3 del DPCM 159/2013, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), ai sensi della L. 27 ottobre 1988, n. 470, nelle more del graduale subentro dell'A.N.P.R., definito con D.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt. 6 e 12 del D. L. 132/2014, conv. in L. 162/2014;

- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt 6 e 12 del D. L. 132/2014, conv in L. 162/2014;

- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, ai sensi dell'art. 11.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 5 - Indicatore della Situazione Reddittuale (I.S.R.)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare come stabilito all'art.4 del DPCM 159/2013.

Art. 6 - Indicatore della Situazione Patrimoniale (I.S.P.)

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle franchigie, come stabilito all'art. 5 del DPCM 159/2013.

Art. 7 - Scala di equivalenza

1. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'art.4, del presente regolamento, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

3. Sono altresì applicate le seguenti maggiorazioni:

- a. 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c. la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Art. 8 – Tipologie di I.S.E.E.

1.L'ISEE differisce, sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del D.PCM 159/2013, limitatamente alle seguenti prestazioni:

- a) Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria – ISEE socio-sanitario (art. 6 DPCM 159/2013)
- b) Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, in presenza di genitori non conviventi – ISEE minorenni (art. 7 DPCM 159/2013)
- c) Prestazioni per il diritto allo studio universitario – ISEE universitario (art. 8 DPCM 159/2013)

2. L'ISEE in corso di validità può essere sostituito da analogo indicatore definito "ISEE CORRENTE" calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito della variazione della situazione lavorativa, come stabilito dall'art. 9 del DPCM 159/2013. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione.

3. L'ISEE corrente potrà essere richiesto dai competenti uffici come elemento di valutazione nel caso di istanza di riduzione tariffe in deroga all'ISEE.

CAPO III - PROCEDIMENTI

Art. 9 - Autocertificazione I.S.E.E. in fase di presentazione delle istanze

1. L'I.S.E./I.S.E.E. rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'I.N.P.S. è ente certificante (circolare I.N.P.S. n. 47 del 27 marzo 2012).

2. Il valore ISE/I.S.E.E. e gli altri dati dell'attestazione I.S.E.E. dovranno essere autocertificati dal cittadino e sono soggetti al controllo degli uffici.

Art. 10 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

1. I procedimenti di cui al presente articolo sono relativi all'attività di accertamento amministrativo, da parte del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.S. 38, secondo le procedure definite dallo stesso e su istanza degli interessati, in ordine alle seguenti fattispecie:

- a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 3, comma 3, del DPCM n. 159/2013, ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 8 comma 3 lettera b) del DPCM n. 159/2013, per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;

- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 7 comma 1 lettera e) per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

Gli accertamenti di cui al presente articolo vengono recepiti dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU e possono essere richiesti in sede di controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione

1. La D.S.U. ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo;
2. Il presente comma disciplina le condizioni di maggior favore per il cittadino, che può presentare, entro il periodo di validità della D.S.U., una nuova dichiarazione oppure l'I.S.E.E. corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:
 - a) per i procedimenti sui servizi scolastico-educativi, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero anno educativo/scolastico;
 - b) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni I.S.E.E., la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione I.S.E.E. di agevolazione più conveniente.
3. Il Comune può richiedere una DSU aggiornata, nel caso di variazione del nucleo.
4. La Giunta Comunale è competente in ordine alla disciplina relativa all'inizio di validità dei benefici con riferimento alle singole prestazioni.

Art. 12 – Accesso alla prestazione consistente nell'esenzione dal pagamento del Ticket sanitario

L'accesso alla prestazione consistente nell'esenzione dal pagamento del Ticket sanitario (che viene pertanto pagato dal Comune) è consentito alle famiglie che possiedono un'attestazione ISEE inferiore ad una determinata soglia e che non hanno accesso ad altre esenzioni rilasciate dalle ASL.

La soglia individuata per l'esenzione dal pagamento del Ticket sanitario è quella del "minimo vitale", ovvero la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Agliè, assume quale valore economico del "Minimo Vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenze, l'80% dell'importo annuo della pensione integrata al minimo INPS (importo mensile per 13 mensilità) con riferimento al valore fissato per l'anno di riferimento a quello di applicazione dei criteri unificati.

Tale importo verrà rivalutato annualmente, entro il mese di gennaio, secondo i medesimi principi.

Art. 13 – Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio

1. I criteri di accesso alle prestazioni, gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, le fasce di contribuzione dei servizi cui collegare le agevolazioni, la decorrenza del beneficio in relazione alle singole prestazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio sanitarie, e ferme restando le programmazioni consortili per garantire politiche tariffarie omogenee e di ambito.

CAPO IV - CONTROLLI

Art. 14 - Controlli

1. L'I.N.P.S. determina l'I.S.E.E. sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
2. In relazione ai dati autodichiarati dal cittadino, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli, individua e rende disponibile all'I.N.P.S. l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. L'I.N.P.S. stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre Amministrazioni Pubbliche.

Il comune di Agliè esegue i controlli sulle informazioni autodichiarate dal cittadino.

Art. 15 - Oggetto dei controlli dell'Ente

1. Ogni Settore/Servizio esegue i controlli per ogni tipologia di prestazione concessa o erogata sulla base dell'ISEE, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'art. 10, commi 7 e 8 del DPCM 159/2013, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

2. Ai fini della presentazione della D.S.U., sono autodichiarate dal dichiarante i seguenti elementi riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini I.S.E.E.:

a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;

b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;

c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;

d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;

e) il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

f) le seguenti componenti reddituali:

- redditi esenti da imposta;

- redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

- i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;

- assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

- redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'I.M.U.;

- il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti A.I.R.E.;

- l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti;

g) il valore del canone di locazione annuo;

h) le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;

i) le componenti del patrimonio immobiliare;

j) per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;

k) le donazioni, anche parziali, di cespiti;

l) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 c.c. e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.

Art. 16 - Forme e modi dei controlli

1. L'attività di riscontro e verifica deve essere:

- tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;

- conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;

- proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;

- acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

2. Nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del responsabile del procedimento, come definito da atto del dirigente, è comunque attribuito al dirigente un ruolo di vigilanza e controllo sull'attività svolta dai propri uffici. Il responsabile del procedimento invia all'interessato idonea comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990. In caso di necessità di integrazioni l'interessato medesimo viene invitato a presentare osservazioni, in un'ottica di partecipazione al procedimento, anche con le modalità di cui all'art 10 bis della medesima L. n. 241/1990. L'ufficio preposto provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci;

3. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della D.S.U. e dell'Attestazione I.S.E.E. soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati I.S.E.E. detenuta dall'I.N.P.S., nonché alle altre banche dati ritenute utili.

4. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente capo sulle DSC e D.S.A.N. possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

5. Il controllo puntuale riguarda tutti i singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle D.S.U. e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere:

- nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale;
- la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PP.AA.

6. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione del 5% salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una maggiore percentuale nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con deliberazione di Giunta Comunale.

7. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabiliti nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;
- la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;
- La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Art. 17 - Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità oggettiva nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti le false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per gli eventuali atti di competenza dell'autorità competente.

3. Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. In particolare, nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il dirigente del settore deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione agevolata, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il dirigente del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto.

4. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito il legittimamente delle prestazioni agevolate, l'Ufficio procedente applica la sanzione da 500 a 5.000 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. n. 5/2012 convertito con L. n. 35/2012. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa (tra un limite minimo ed un limite massimo) si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. n. 689/1981 per i quali si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

5. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della L. n. 241/1990. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

6. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 18 - Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
2. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.
3. Gli uffici che erogano prestazioni agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella D.S.U. e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

Art. 19 - Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il D.P.C.M. n. 159/2013 e il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi nazionali e regionali. Le disposizioni di legge nazionali o regionali emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.